

PROVINCIA DI BENEVENTO REP. N. 2646

Contratto di affidamento dei lavori di ripristino di tratti di piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade provinciali ed ex Anas del comparto 1 hinterland Benevento. CIG 7328348813.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo in Benevento presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia.

AVANTI A ME dott.ssa Libera Del Grosso vice Segretario Generale della Provincia di Benevento

SONO COMPARSI

DA UNA PARTE: TRA: la PROVINCIA DI BENEVENTO, con sede in Benevento alla piazza Castello-Rocca dei Rettori, codice fiscale n. 92002770623, qui rappresentata dall'ing. Michelantonio Panarese nato a Buonalbergo (BN) il 12.03.1968 responsabile del servizio programmazione edilizia pubblica – espropri – assistenza tecnica EE.LL., Viabilità 2 e delegato con atto dirigenziale n. 231 dell'1.2.2018 alla stipula di contratti in rappresentanza della Provincia.

DALL'ALTRA: il sig. ARMANDO COLUCCIO nato a Benevento il 26.12.1985 amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa CFA S.R.L. con sede legale in Buonalbergo (BN) alla via Orti n. 10, codice fiscale e partita iva n. 01625090624, REA-BN n. 135542, capitale sociale € 10.000,00.

Detti componenti mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO CHE: -con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 311 del 19.12.2017 è stato determinato di approvare la

perizia tecnica dei lavori di ripristino di tratti di piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade provinciali ed ex Anas del comparto 1 hinterland Benevento dell'importo complessivo di € 169.695,09;

-con determinazione del responsabile del servizio viabilità 2 n. 2972 del 20.12.2017 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso, mediante consultazione di almeno dieci operatori economici;

-che tra i preventivi pervenuti dalle undici imprese invitate a presentare la loro migliore offerta per l'aggiudicazione dei lavori, quello più conveniente per questo Ente è risultato essere quello presentato dalla "CFA S.R.L." (nel prosieguo dell'atto chiamata semplicemente "Impresa") la quale sull'importo a base d'asta ha offerto il ribasso del 34,871;

-l'offerta economica dell' Impresa è risultata essere superiore alla soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per cui con nota prot. n. 5293 del 6.2.18 è stato richiesto alla C.F.A. SRL le necessarie spiegazioni scritte e analitiche di tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara;

-con risposta prot. n. 7378 del 20.2.18, l' "Impresa" ha trasmesso a questo Ente tutte le spiegazioni richieste e, pertanto, la commissione di gara ritenendole congrue, con verbale del 26.2.18 ha attestato la regolarità dell'offerta presentata dalla C.F.A. SRL;

-le strade provinciali interessate dai lavori di cui al presente contratto, a causa dei recenti avversi eventi atmosferici, anche a carattere nevoso, hanno subito un ulteriore peggioramento della transitabilità per cui è

necessario, al fine di consentire la regolare circolazione veicolare e garantire la sicurezza stradale, eseguire ulteriori lavori nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al progetto esecutivo approvato con delibera del presidente della Provincia n. 311 del 19.12.2017, affidando l'esecuzione degli stessi all' "Impresa ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 per l'importo netto di € 45.629,65;

-con provvedimento del responsabile del servizio viabilità 2 n. 451 dell'1.3.2018 è stato determinato di: -aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all' "Impresa" per l'importo netto di € 87.506,07; -affidare all' "Impresa" gli ulteriori lavori per l'importo netto di € 45.629,65; -dare atto che l'importo dei lavori complessivamente affidato è pari a complessivi € 133.135,72 iva esclusa;

-CHE la Banca Dati Nazionale Antimafia con nota del 27.3.2018 ha comunicato che a carico della CFA S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

-l' "Impresa" risulta in regola con i versamenti contributivi e previdenziali giusta documento unico di regolarità contributiva del 1.2.2018;

-l'ing. Michelantonio Panarese nella sopra costituita qualità, ai sensi del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 in G.U. il 4.6.2013, dichiara che non sussiste conflitto di interesse con le funzioni che svolge nei confronti dell'Ente di appartenenza e dell' "Impresa" aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e

stipulano quanto segue:

ART 1) I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2) La Provincia di Benevento, come sopra rappresentata, concede in appalto all' "Impresa" che, come sopra costituita e rappresentata, accetta l'esecuzione dei lavori di ripristino di tratti di piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade provinciali ed ex Anas del comparto 1 hinterland Benevento, quali risultano dalla perizia tecnica approvata con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 311/2017.

ART. 3) Il corrispettivo dovuto dalla "Provincia" all' "Impresa" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € 133.135,72 oltre iva.

ART. 4) ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D. Lgs. 50/2016, sul valore dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% del suddetto corrispettivo, da corrispondere all' "Impresa", entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla costituzione da parte dell' "Impresa", di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L' "Impresa" decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi alla stessa imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di anticipazione.

Si procederà all'erogazione dell'anticipazione solo ad avvenuta consegna al RUP da parte dell' "Impresa" della garanzia fideiussoria di cui sopra.

ART. 5) Ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., l' "Impresa" ha indicato il seguente IBAN, da utilizzare, sia entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: IT46H0530888540000000001403 presso la filiale di Buonalbergo della Ubi Banca.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6) L'esecuzione dei lavori è regolata dalla seguente documentazione di cui non viene data lettura per esplicita volontà delle Parti, che l' "Impresa" tuttavia dichiara di conoscere e di accettare:

a) capitolato speciale di appalto che, unitamente all'elenco prezzi, si allega a questo contratto per farne parte integrante e sostanziale.

b) i seguenti elaborati tecnici facenti parte del progetto esecutivo posto a base di gara, approvato con determina n. 311/2017 che, pur non materialmente allegati a questo contratto, ne formano parte integrante e sostanziale: -relazione; -planimetria stradale; -analisi prezzi; -computo metrico e quadro economico; -stima incidenza sicurezza; schema di

contratto.

ART. 7) L' "Impresa" dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

ART. 8) L' "Impresa" a garanzia degli impegni da assumere col presente contratto ha costituito cauzione definitiva di € 66.224,37 a mezzo polizza fidejussoria n. 159954744 emessa in data 27.3.2017 dalla società di assicurazioni "UnipolSai".

In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto sulla cauzione. L' "Impresa" dovrà reintegrarla entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 9) L' "Impresa" ha anche costituito polizza di copertura assicurativa per "danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" n. 159954787 emessa in data 27.3.2018 dalla società di assicurazioni "UnipolSai".

ART. 10) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l' "Impresa" si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano l' "Impresa" anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell' Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economico o sindacale.

ART. 11) l' "Impresa" è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

ART. 12) Ai sensi del "Protocollo di Legalità" sottoscritto dalla Provincia di Benevento e dalla Prefettura di Benevento, l' "Impresa":

a) dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata con altre imprese che hanno partecipato alla gara.

b) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza anche nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

c) si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla Provincia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in

cantiere, ecc.).

ART. 13) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto ed in particolare i diritti di segreteria, bolli, imposta di registro, sono a totale carico dell' "Impresa".

ART. 14) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/86.

ART. 15) La "Provincia", come sopra rappresentata, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa l' "Impresa" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 16) La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, sono devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Benevento ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., salvo la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per le ipotesi di cui all'art. 244 D. Lgs. 163/2006 come modificato dal Decreto Lgs. 53/2010.

ART. 17) Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nell'allegato capitolato speciale di Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica, è stato da me vice segretario generale rogante dott.ssa Libera Del Grosso letto ai comparenti ing. Michelantonio Panarese e sig. Armando Coluccio che lo approvano e lo firmano a mezzo di firma digitale valida alla data



odierna e con apposizione di marcatura temporale con me ufficiale rogante.

